SENT. NR. 94/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

composta dai Magistrati

Vittorio Raeli	Presidente
Massimo Perin	Presidente aggiunto relatore
Marco Catalano	Consigliere

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 46381 del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 133499 - IMPOSTA DI SOGGIORNO reso dall'Agente Contabile CHITESCU MARIA SIMONA - C.F. CHTMSM84E44Z129Z del COMUNE DI PARMA - per la Provincia di PARMA per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 depositato il 21/11/2023;

visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

vista la relazione 661/2024 del Magistrato relatore;

visto il decreto del 8 novembre 2024, con il quale il Presidente di questa Sezione, a seguito della richiesta di iscrizione a ruolo da parte del Magistrato relatore, ha fissato l'udienza per la discussione;

uditi, nella pubblica udienza del 19.3.2025 tenuta con l'assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Massimo Perin e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Antonio Senatore. Non sono comparsi né l'agente contabile, né l'Amministrazione.

FATTO

con la comunicazione del 14 gennaio 2022, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna ha trasmesso alla Procura erariale, in conformità al disposto dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016, l'elenco degli agenti contabili che avevano omesso di depositare il conto giudiziale per l'esercizio 2020, tra i quali era individuata la Sig.ra CHITESCU Maria Simona, in relazione all'imposta di soggiorno a carico dei clienti della struttura ricettiva denominata "Il conte Giacomo B&B", sita a Parma in Via Matteo Maria Bojardo, n. 10.

In riscontro all'apposito decreto istruttorio della Procura regionale, il competente Servizio del Comune di Parma, con comunicazione del 28 marzo 2022, ha evidenziato la perdurante inottemperanza, da parte di CHITESCU Maria Simona, dell'obbligo di presentazione del conto giudiziale per l'imposta di soggiorno relativa all'esercizio 2020, nonché per quella inerente ai precedenti esercizi 2018 e 2019.

Con apposito ricorso, la Procura regionale ha presentato rituale istanza per la resa del conto giudiziale nei confronti di CHITESCU Maria Simona.

Con il decreto n. 18/2022, il Giudice ha disposto la resa del conto giudiziale da parte dell'agente contabile, disponendo la compilazione e trasmissione dello stesso conto al Comune, affinché quest'ultimo ne curasse il deposito presso la Segreteria di questa Sezione.

A seguito della predetta iniziativa è stato rilevato che è scaduto inutilmente il termine fissato dal decreto sopra menzionato e agli atti della Segreteria di questa Sezione non sono stati depositati i conti per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, relativi alla gestione delle somme di denaro riscosse a titolo di imposta di soggiorno dai clienti della struttura ricettiva denominata "Il conte

Giacomo B&B".

All'esito della richiesta di questa Sezione giurisdizionale il Comune con la nota prot. 11/08/2023.0155398 ha confermato il mancato deposito da parte dell'agente contabile di cui sopra.

Con il decreto n. 51/2023/RC/FU, il Giudice ha disposto la compilazione d'ufficio, a cura del Comune di Parma e a spese dell'agente contabile, del conto giudiziale per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, in relazione alla gestione delle somme di denaro riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente decreto, e il conseguente deposito telematico (art. 10, comma 1, del D.P. n. 126 del 2022 del Presidente della Corte dei conti e ss.mm.ii.) nella Segreteria di questa Sezione unitamente alla relativa parificazione ed alla documentazione di cui alla Circolare n. 1 del 2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna comprovante la regolarità del conto ordinando altresì che, sempre a cura del Comune di Parma, il conto compilato d'ufficio fosse prontamente trasmesso alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale.

Pertanto, preso atto

- dell'avvenuto deposito del conto compilato d'ufficio per l'esercizio finanziario 2018 in relazione alla gestione delle somme di denaro riscosse a titolo di imposta di soggiorno dai clienti della struttura ricettiva denominata "Il conte Giacomo B&B", sita a Parma in Via Matteo Maria Bojardo, n. 10, eseguito in data 21/11/2023 dal responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Azzoni tramite deposito telematico SiReCo con Resa n. 532905 del 21/11/2023 acquisita a GiuDiCo, dalla Segreteria della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, con attribuzione del numero conto 133499;

- dell'art. 147 co. 3 lett. a) del Codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 26/08/2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7/10/2019) che dispone: «*E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per: a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati*».

Il conto indicato in oggetto è stato, dunque, esaminato con la collaborazione del revisore Fiorella FERGNANI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto presidenziale del 6 marzo 2024, nella circolare n. 1/2024 e nella direttiva n. 2/2024.

Ai fini della revisione sono stati disposti, sulla base della documentazione trasmessa a corredo del conto giudiziale, degli accertamenti istruttori (nota prot. n. 57 del 09/01/2024, n. 314 del 13/02/2024 e n. 1777 del 14/05/2024) a seguito dei quali è stato redatto un verbale sull'esito di tali accertamenti, sulla completezza sia della documentazione inviata che dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, che consentiva di poter chiedere la fissazione di udienza.

I criteri e le risultanze della verifica svolta sono sintetizzati nel verbale, agli atti depositato, da cui risulta che:

1) sono stati svolti i controlli interni come dichiarato dal Responsabile del procedimento e dal Responsabile del Servizio Finanziario: «*Trattasi di modelli 21 compilati d'ufficio a seguito di decreti della Corte dei conti utilizzando perciò le risultanze relative al dichiarato e riscosso in possesso della Concessionaria della riscossione per il Comune di Parma e contestuale riscontro con le rendicontazioni e riversamenti trasmessi dalla stessa a titolo*

di riscossione di imposta di soggiorno per l'anno di imposta 2018, riscontrando gli accrediti diretti sul conto corrente postale dedicato intestato all'Ente e/o tramite F24 e/o presso la tesoreria»;

2) i controlli non hanno evidenziato illegittimità e/o criticità (conto compilato d'ufficio dall'Ente);

3) il conto giudiziale NON è stato reso tempestivamente nel rispetto dei termini dell'art. 139 del D.lgs. N. 174/2016 (conto compilato d'ufficio dall'Ente);

4) il modello utilizzato per la resa del conto è conforme al previsto modello n. 21 D.P.R. 194/1996;

5) il conto non è stato firmato dall'agente contabile incaricato CHITESCU MARIA SIMONA – struttura ricettiva denominata «*Il conte Giacomo B&B*» CF CHTMSM84E44Z129Z – (trattandosi di conto compilato d'ufficio è stato sottoscritto dal responsabile del settore Finanziario dott.ssa Paola Azzoni);

6) il conto è stato sottoscritto e timbrato per l'attestazione di regolarità da parte del Dr. Andrea Minari - Responsabile del Settore Entrate, Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni;

7) il conto giudiziale evidenzia nessuna somma riscossa e nessuna somma versata (conto a zero);

8) a seguito delle verifiche della gestione (art. 223 TUEL) l'organo di revisione economico-finanziaria non ha effettuato rilievi. L'organo di revisione ha effettuato le verifiche trimestrali di cassa solo sul tesoriere e sull'economo.

In data 24/02/2025 la Procura regionale ha presentato le proprie conclusioni, rilevando come il Comune di Parma non abbia adempiuto al disposto di cui all'art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, il quale prevede che, in caso di conto non presentato entro il termine prescritto e compilato

d'ufficio dall'amministrazione, la stessa inviti l'agente contabile con atto dell'ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo prima della trasmissione alla Corte dei conti chiedendo anche di accertare l'effettivo carico.

Ritiene, la Pubblica Accusa, che la sottoscrizione con conseguente riconoscimento del conto da parte dell'agente contabile costituisca un adempimento imprescindibile poiché, per quanto compilato d'ufficio, il conto giudiziale rimane un atto dell'agente contabile. Quest'ultimo è parte del giudizio di conto ed è destinatario delle statuizioni contenute nella pronuncia che potrebbe concludersi con la sua condanna al pagamento del debito risultante ad esito del giudizio. Inoltre, la mancata sottoscrizione secondo la Procura regionale comporterebbe una lesione del diritto al contraddittorio. Cita, a supporto della prospettazione di cui sopra, giurisprudenza di questa Corte.

Conclusivamente, la Procura regionale chiede che questa Sezione adotti *"idoneo provvedimento interlocutorio o istruttorio, ovvero disporre la restituzione degli atti di causa al Magistrato istruttore"*, affinché si provveda ad invitare l'agente contabile a riconoscere o sottoscrivere il conto compilato d'ufficio.

Né l'agente contabile, alla quale è stato regolarmente notificato il decreto di fissazione d'udienza, né l'Amministrazione interessata hanno presentato memorie.

Nel corso dell'udienza del 19.3.2025 la Procura regionale si è riportata alle conclusioni di cui alla memoria sopra menzionata.

DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 133499 - IMPOSTA DI SOGGIORNO reso dall'Agente Contabile CHITESCU MARIA SIMONA - C.F. CHTMSM84E44Z129Z del COMUNE DI PARMA - per la Provincia di PARMA per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 depositato il 21/11/2023.

Al fine della decisione dell'odierno giudizio è utile ricordare i principi già espressi da questa Sezione Giurisdizionale (*ex multis*, sent. n. 18/2023) la quale, richiamando la giurisprudenza della Corte dei conti "*nel senso della irrilevanza della regolarità formale di compilazione del conto, ben potendo le insufficienze relative essere colmate con acquisizioni istruttorie*", ha evidenziato che "*Il giudizio di conto è una verifica nell'interesse del contribuente sull'uso del denaro e dei beni della comunità*", che "*La finalità della rendicontazione è quella di garantire alla pubblica amministrazione la correttezza della gestione di denaro o di patrimonio pubblico di sua pertinenza*" e, infine, ha aggiunto che "*negando il discarico a fronte di mere irregolarità formali, il giudice contabile eserciterebbe non un'attività giurisdizionale di garante delle pubbliche risorse ma di mero controllo di legittimità, finalizzata al mero rispetto formale delle norme*".

Nel caso di specie, come rilevato dalla Procura regionale, non è stato adempiuto al disposto di cui all'art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, giacché l'agente contabile non è stato invitato a riconoscere e sottoscrivere il conto.

Tuttavia, la funzione della previsione di cui sopra è quella di consentire all'agente contabile di fare proprie le risultanze del conto ed, eventualmente, di contestarlo considerato che, come ricordato dalla Procura regionale, il giudizio potrebbe concludersi con la sua condanna al pagamento del debito

risultante ad esito del giudizio.

Nel caso *sub iudice* però, non vi sono stati né incassi né versamenti; quindi, la sua sottoscrizione si risolverebbe in un adempimento con ogni evidenza formale, privo di ogni utilità, non potendosi peraltro ipotizzare qualsivoglia ammanco.

Per completezza, si evidenzia che nei precedenti richiamati dalla Procura regionale è effettivamente affermato il principio dell'indispensabilità della sottoscrizione da parte dell'agente contabile, ma in riferimento a situazioni in cui mancava un riconoscimento di fatto del conto giudiziale da parte dell'agente contabile, che invece è presente, come visto, nell'odierna fattispecie.

Il diritto al contraddittorio è stato assicurato, in quanto all'agente contabile sono stati correttamente notificati la relazione del Giudice designato e il decreto di fissazione d'udienza.

Per quanto sopra esposto, si dispone il discarico dell'agente contabile CHITESCU MARIA SIMONA.

Non è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata effettuazione di attività difensiva da parte dell'agente contabile.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, approva il conto giudiziale in epigrafe e dispone il discarico dell'agente contabile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.

SENT. NR. 94/2025/GC

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Massimo PERIN Vittorio RAELI

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 01 settembre 2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

(f.to digitalmente)